Il cambio di paradigma

scritto da datiweb | Febbraio 24, 2025
selezione articoli 24 feb 2025 48

Export, la locomotiva Sud traina il Made in Italy

scritto da datiweb | Febbraio 24, 2025
selezione articoli 24 feb 2025 50

LAVORO | Dimissioni per fatti concludenti – messaggio INPS n.639/2025

scritto da Annamaria Laurenzano | Febbraio 24, 2025
Come noto, l'art. 19 della L. n. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro) integra l'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale (cfr. nostre informative del 23 e 30 gennaio u.s.)

In particolare, la disposizione introduce un nuovo comma 7-bis secondo il quale "*in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto*

collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza".

Con il messaggio n.639/2025, in allegato, l'INPS chiarisce che per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro disciplinata dal suddetto comma 7-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Pertanto, nel caso in cui la risoluzione di rapporto di lavoro di cui al comma 7-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015 si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del c.d. ticket licenziamento, in quanto tale cessazione del rapporto di lavoro non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI.

L'Istituto comunica poi che a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 203/2024, ossia dal 12 gennaio 2025, le interruzioni del rapporto di lavoro intervenute per dimissioni per fatti concludenti devono essere esposte all'interno del flusso Uniemens con il nuovo codice <Tipo Cessazione> "**1Y**",

avente il significato di: “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis”.

All.to 15915_Messaggio-numero-639-del-19-02-2025

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

INTERNAZIONALIZZAZIONE | DIFESA COMMERCIALE UE – Notifica nuovi procedimenti e misure dell’UE (revoca esenzione parti di biciclette; registrazione import valina; modifica dazi

melamina; apertura indagine prodotti in fibra di vetro; rettifica attrezzature accesso mobili)

scritto da Monica De Carluccio | Febbraio 24, 2025

Segnaliamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE dei seguenti provvedimenti, relativi a procedimenti in corso e/o nuove misure di difesa commerciale (dazi anti-dumping-AD, dazi anti-sussidi-AS, salvaguardia).

– revoca esenzione dal dazio AD sulle parti essenziali di biciclette concessa ad un'azienda finlandese che ha comunicato alla Commissione europea la cessazione delle attività. Per maggiori dettagli: Reg. di esecuzione (UE) 2025/329 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_20250329

– registrazione delle importazioni di valina originaria della Cina nel quadro del procedimento AD in corso. Per maggiori dettagli: Reg.to di esecuzione (UE) 2025/326 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_20250326; Caso AD722: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=2764

– modifica del regolamento istitutivo dei dazi AD definitivi sulle importazioni di melamina originaria della Cina a seguito di riesame intermedio parziale (partial interim review) ed applicazione di dazi ad valorem per tutte le aziende (invece di dazi specifici) con aliquote tra 12% e 65,2%, al fine di

garantire una protezione più efficace contro il dumping. Per maggiori dettagli: Reg.to di esecuzione (UE) 2025/325 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_20250325; Caso R808: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=2703

– avviso di apertura indagine AD sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo (continuous filament glass fibre products-GFR) originari del Bahrein, dell'Egitto e della Tailandia. In base alla calendarizzazione indicativa l'adozione delle misure provvisorie è prevista a settembre 2025 e di quelle definitive a marzo 2026. Per maggiori dettagli: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_20251135; Caso AD728: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=2777

– rettifica del regolamento istitutivo dei dazi AD definitivi concernente attrezzature di accesso mobili originarie della Cina. Per maggiori dettagli: Reg.to di esecuzione (UE) 2025/266 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_20250266; Caso AD698: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=2696

INTERNAZIONALIZZAZIONE | DIFESA COMMERCIALE PASSIVA – □□□□□□□CANADA: avvio Expiry Review dazi AD lastre in acciaio e lega di acciaio (Italia)

scritto da Monica De Carluccio | Febbraio 24, 2025

Segnaliamo gli aggiornamenti trasmessi dall'Ufficio Difesa Commerciale Passiva del Ministero Affari Esteri (DGUE – Uff. X) in relazione a misure e procedimenti attivati da Paesi terzi nei confronti delle produzioni/esportazioni UE o di singoli Stati membri.

CANADA – Le autorità canadesi hanno comunicato l'avvio di una procedura di riesame (*expiry review*) delle misure AD su lastre in acciaio di carbonio laminate a caldo e in lega d'acciaio ad alta resistenza (*hot-rolled carbon steel plate and high-strength low-alloy steel plate*) di origine/ provenienza da sei Paesi, tra cui l'Italia. Il riesame dovrà determinare se la revoca dell'attuale ordinanza sui dazi sia suscettibile di provocare la reiterazione o la ripresa del dumping e se sia dunque necessario rinnovare le misure. L'interesse a partecipare al procedimento va notificato entro il 25 febbraio p.v..; è fissato al 20 marzo 2025 il termine per la restituzione dei questionari compilati all'agenzia governativa competente (*Canada Border Services Agency-CBSA*).

Ai link seguenti sono riportati maggiori dettagli, istruzioni e scadenze nonché contatti di riferimento utili.

https://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/en/item/18595/index.do

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/pla72025/pla72025-ni-eng.html

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/pla72025/pla72025-se-eng.html

SCARICA LA SELEZIONE COMPLETA DEGLI ARTICOLI

scritto da datiweb | Febbraio 24, 2025
https://www.confindustria.sa.it/wp-content/uploads/2025/02/selezione-articoli-21-feb-202.pdf

Salerno e America più vicine con la “Sct”

scritto da datiweb | Febbraio 24, 2025
selezione articoli 21 feb 202 1

Sostenibilità ambientale / SARIM approva il bilancio

scritto da datiweb | Febbraio 24, 2025
selezione articoli 21 feb 202 8

L’Istat; musei e chiese delle aree interne gemme del territorio

scritto da datiweb | Febbraio 24, 2025
selezione articoli 21 feb 202 11

Napoli, cinque opzioni per il porto turistico

scritto da datiweb | Febbraio 24, 2025
selezione articoli 21 feb 202 15